

Da inviare in busta chiusa a:

**E.BI.PRO.**  
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma

8|

# Studi professionali: gli adempimenti antiriciclaggio

Guida informativa



 **E.BI.PRO.**  
ENTE BILATERALE NAZIONALE  
PER GLI STUDI PROFESSIONALI

 **E.BI.PRO.**  
ENTE BILATERALE NAZIONALE  
PER GLI STUDI PROFESSIONALI

00190128

## Studi professionali: gli adempimenti antiriciclaggio

Guida informativa

### Attività di E.BI.PRO.

Proseguendo nella propria attività di formazione e informazione ad alto contenuto tecnico e professionale, l'Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali (E.BI.PRO.), in collaborazione con gli altri enti bilaterali di settore (FONDOPROFESSIONI e CADIPROF), intende ora offrire agli studi professionali un prezioso supporto per la comprensione delle nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio.

Questa guida pratica, grazie ad un approccio tecnico ma di facile comprensione, garantisce la corretta applicazione della legge nel rispetto degli obiettivi di prevenzione e di legalità.

L'attività di E.BI.PRO., che **in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riguarda altresì la formazione**, si estende anche ad altri settori quali:

1. **Apprendistato:** sostegno alla corretta applicazione della normativa
2. **Sostegno al reddito:** in caso di crisi dello studio professionale l'Ente Bilaterale interviene per sostenere il reddito del lavoratore
3. **Analisi del mercato del lavoro** degli studi professionali e delle sue specificità.



E.BI.PRO.  
ENTE BILATERALE NAZIONALE  
PER GLI STUDI PROFESSIONALI

Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma  
Tel. 06.5918786 - Fax 06.83515919  
www.ebipro.it - info@ebipro.it

In collaborazione con  Wolters Kluwer



Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma  
Tel. 06.5918786 - Fax 06.83515919  
www.ebipro.it - info@ebipro.it

### Fanno parte del sistema di Welfare previsto dal CCNL degli studi professionali anche:

**FONDOPROFESSIONI** è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua dei Lavoratori degli Studi Professionali e delle Aziende Collegate. Istituito nel 2003 con un accordo tra Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, Fondoprofessiononi nasce con lo scopo di finanziare piani e progetti formativi per consolidare e sviluppare le competenze dei dipendenti degli studi professionali. I piani e i progetti possono essere corsuali, seminariali, individuali e rivolgersi ad una specifica area professionale o trasversali ad essa. L'adesione al fondo è libera e gratuita, il professionista datore di lavoro può scegliere di destinare lo 0,30 % del monte salari, già regolarmente versato all'interno dei contributi Inps, indicando il codice Fpro sulla denuncia mensile di flusso Uniemens.



### FONDOPROFESSIONI: diamo risorse alla crescita professionale degli Studi.

www.fondoprofessiononi.it - e-mail info@fondoprofessiononi.it  
tel. 06/54210661 - fax 06/54210664

**CADIPROF** è la Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori degli Studi Professionali istituita da Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil allo scopo di gestire trattamenti di assistenza sanitaria a favore dei dipendenti, secondo quanto previsto dall'art.19 del Ccnl Studi Professionali in vigore. Il Piano Sanitario CADIPROF risponde alle esigenze della popolazione assistita con coperture su misura. La Guida informativa ai servizi, che comprende quelli del "Pacchetto Famiglia", è scaricabile dal sito [www.cadiprof.it](http://www.cadiprof.it) e illustra le situazioni e le prestazioni coperte dalla Cassa e tutte le procedure da seguire per accedere all'assistenza integrativa, direttamente nelle strutture convenzionate o tramite rimborso.



### CADIPROF: abbiamo cura della salute di chi lavora.

www.cadiprof.it • e-mail info@cadiprof.it • tel. 06/5910526 • fax 06/5918506

Cedola richiesta informazioni

Per approfondimenti e indicazioni più specifiche può rivolgersi a E.BI.PRO.

Visiti il nostro sito internet per saperne di più



[www.ebipro.it](http://www.ebipro.it)

Oppure invii la cedola sottostante in busta chiusa all'indirizzo indicato sul retro.

**Sì, desidero ricevere ulteriori informazioni sull'attività di E.BI.PRO.**

nome e cognome \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_  
cap \_\_\_\_\_  
città \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali e sensibili è finalizzato unicamente a fornire informazioni sui nostri servizi. Il trattamento avverrà presso la sede della E.BI.PRO. in Roma con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. E.BI.PRO. garantisce che il trattamento dei predetti dati avviene secondo modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza e che i dati non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle sopra indicate. Per finalità scientifiche e/o statistiche i relativi dati potranno essere rappresentati in forma anonima. I dati potranno essere comunicati solo ad eventuali nostri Collaboratori, Responsabili o Incaricati del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario per l'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e di legge e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni a carico di E.BI.PRO. Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e/o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le relative richieste per posta al Titolare e Responsabile del trattamento dati per E.BI.PRO. ovvero al suo legale rappresentante pro tempore.

Firma \_\_\_\_\_

## STUDI PROFESSIONALI: GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

---

**Sommario:** 1. Il riciclaggio di denaro - 2. Soggetti obbligati - 3. Obbligo di adeguata verifica - 4. Esame del rischio - 5. Registrazione dei dati. - 6. Conservazione dei dati - 7. Segnalazione delle operazioni sospette.

---

### 1. Il riciclaggio di denaro

Il **riciclaggio di denaro** è un delitto, punito dal codice penale (**art. 648-bis**), che si configura qualora, al di fuori dei casi di concorso nel reato, taluno **sostituisce** o **trasferisce** denaro, beni o altre utilità **provenienti da delitto non colposo**, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, **in modo da ostacolare** l'identificazione della **provenienza delittuosa**. In altre parole, con tale terminologia s'intende un insieme di operazioni tendenti a **ripulire**, dandogli una parvenza di liceità, capitali o altre utilità di provenienza illecita, con il **fine** precipuo di rendere più difficile l'accertamento della loro provenienza delittuosa.

Per la **realizzazione del reato** in parola, la citata disposizione richiede, in primo luogo, che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da **delitto non colposo**; inoltre, tale delitto deve essere stato commesso da **soggetto diverso** da colui che provvede al riciclaggio (riciclatore), pur essendo quest'ultimo a conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene che viene sostituito o trasferito. **L'art. 2 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231**<sup>1</sup> stabilisce che le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

a) la **conversione** o il **trasferimento** di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, **allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita** dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvol-

---

<sup>1</sup> Recante: "Attuazione della direttiva n. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva n. 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione". Il provvedimento rappresenta il principale riferimento relativo alla normativa antiriciclaggio e detta le misure volte a tutelare l'integrità dei sistemi economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti.

to in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'**occultamento** o la **dissimulazione** della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'**acquisto**, la **detenzione** o l'**utilizzo** di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la **partecipazione** ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tali atti, il tentativo di perpetrarli, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di **un altro Stato comunitario** o di un **Paese terzo**. Le disposizioni recate dalla normativa antiriciclaggio (**d.lgs. n. 231/2007**) si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, ivi compresi i **professionisti**, prevedendo specifici **obblighi** - avuto riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività istituzionale o professionale - tendenzialmente finalizzati alla individuazione di operazioni di "riciclaggio" per la loro successiva segnalazione agli organi competenti (Unità di Informazione Finanziaria - UIF - istituita presso la Banca d'Italia).

Obbligo	Rif. normativi (d.lgs. n. 231/2007)
Adeguate verifica della clientela	Art. 16
Esame del rischio	Art. 20
Registrazione dei dati	Artt. 36-40
Conservazione della documentazione	Artt. 36-40
Segnalazione operazioni sospette	Art. 43 e 41-48
Comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante	Art. 51

Tali obblighi, che saranno esaminati nei paragrafi successivi, sono i seguenti:

- **adeguata verifica** della clientela (identificazione cliente e titolare effettivo);
- valutazione/esame del rischio;
- **registrazione** dei dati della clientela e degli incarichi nell'archivio unico informatico (o nel registro cartaceo della clientela);

- **conservazione** della documentazione acquisita;
- **segnalazione** delle operazioni sospette;
- **comunicazione** delle infrazioni relative all'utilizzo del **contante**.

## 2. Soggetti obbligati

- Dottori commercialisti - Esperti contabili - Consulenti del lavoro	
- Periti - Consulenti - Altri soggetti - Associazioni di categoria di imprenditori e commercianti - CAF - Patronati	<b>Che svolgono</b> in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, <b>attività</b> in materia di <b>contabilità e tributi</b> .
- Notai - Avvocati	Quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi <b>operazione di natura finanziaria o immobiliare</b> e quando <b>assistono i propri clienti</b> nella predisposizione o nella realizzazione di <b>operazioni</b> riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la <b>gestione di denaro</b> , strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli <b>apporti</b> necessari alla <b>costituzione</b> , alla gestione o all'amministrazione <b>di società</b> ; 5) la <b>costituzione</b> , la <b>gestione</b> o l' <b>amministrazione</b> di società, enti, <i>trust</i> o soggetti giuridici analoghi.
Prestatori di servizi relativi a società e <i>trust</i>	

Ai fini delle disposizioni in esame, per professionisti si intendono:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei **dottori commercialisti** e degli **esperti contabili** e nell'albo dei **consulenti del lavoro**;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da **periti, consulenti** e altri soggetti **che svolgono** in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, **attività** in materia di **contabilità**

e **tributi**. Rientrano in tale novero anche le **associazioni di categoria** di imprenditori e commercianti, CAF e **patronati**.

c) i **notai** e gli **avvocati** quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi **operazione di natura finanziaria o immobiliare** e quando **assistono i propri clienti** nella predisposizione o nella realizzazione di **operazioni** riguardanti:

1) il **trasferimento** a qualsiasi titolo di **diritti reali su beni immobili** o **attività economiche**;

2) la **gestione di denaro**, strumenti finanziari o altri beni;

3) l'apertura o la gestione di **conti bancari**, **libretti di deposito** e **conti di titoli**;

4) l'organizzazione degli **apporti** necessari alla **costituzione**, alla gestione o all'amministrazione di **società**;

5) la **costituzione**, la **gestione** o l'**amministrazione** di società, enti, *trust* o soggetti giuridici analoghi.

Sono, infine, soggetti obbligati ai fini della normativa antiriciclaggio anche i **prestatori di servizi** relativi a **società e trust**, ad esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).

### *Attenzione*

1) L'obbligo di **segnalazione di operazioni sospette** (art. 41 del d.lgs. n. 231/2007) **non si applica** ai dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti, consulenti, associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF, patronati, notai ed avvocati “**per le informazioni** che essi **ricevono da un loro cliente o ottengono** riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”.

2) Gli obblighi di **adeguata verifica della clientela** e gli obblighi di **registrazione e conservazione non sussistono** in relazione allo svolgimento della mera attività di **redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni** derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di **amministrazione del personale**.

3) I **componenti degli organi di controllo**, comunque denominati, sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette.

## Revisori contabili

Ai fini in esame, per revisori contabili si intendono:

a) le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF;

b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

I revisori contabili sono tenuti all'osservanza delle norme di cui si discute. Anche a tali soggetti, comunque, si applica la norma in base alla quale l'obbligo di **segnalazione di operazioni sospette** (art. 41 del d.lgs. n. 231/2007) **non opera per le informazioni** che essi **ricevono da un loro cliente o ottengono** riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

### 3. Obbligo di adeguata verifica

L'**adeguata verifica della clientela** (artt. 16-23 del d.lgs. n. 231/2007) è l'aspetto saliente dell'azione preventiva di contrasto al riciclaggio che la legge affida ai professionisti. Essa consiste nell'**identificazione del cliente** e nella **verifica dei dati** acquisiti. Quando il cliente è una **persona giuridica** o effettua un'operazione **per conto di altri** soggetti l'identificazione e la verifica devono riguardare anche il beneficiario sostanziale (**titolare effettivo**). L'adeguata verifica comporta anche la raccolta delle informazioni sullo **scopo** e la **natura del rapporto** posto in essere dal cliente e il **controllo continuo** nel corso del rapporto stesso. Più in particolare, l'adeguata verifica comprende le seguenti attività (art. 18):

**Identificare il cliente e**  
**Verificarne l'identità** sulla base di **documenti, dati o informazioni**  
ottenuti da una fonte affidabile e indipendente

#### Attenzione

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un **documento d'identità non scaduto**, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione. Qualora il cliente sia una **società** o un **ente** è

verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere (art. 19, co. 1, lett. a).

**Identificare l'eventuale titolare effettivo  
e Verificarne l'identità**

Il **titolare effettivo** coincide con la **persona fisica** o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il **controllo diretto o indiretto sul cliente**.

Nel caso in cui il cliente sia una **società**, l'identificazione del cliente avviene sulla base dei **dati forniti dal legale rappresentante** della società-cliente. Infatti, l'**art. 21** del d.lgs. n. 231/2007 impone ai "clienti" di fornire, "sotto la propria responsabilità", **tutte le informazioni** necessarie e aggiornate, delle quali siano a conoscenza, per consentire al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, fornendo loro anche i dati identificativi del titolare effettivo.

Come è stato chiarito dalla "**Commissione antiriciclaggio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma**"<sup>2</sup>, in caso di società il controllo ricorre comunque per tutte le **persone fisiche** che hanno il **possesso diretto o indiretto** di una percentuale **superiore al 25% del capitale sociale** o dei diritti di voto nella società-cliente. Se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto è controllata da un soggetto non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato, risalendo lungo la **catena partecipativa**, nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto.

Qualora nella società cliente **nessun socio** abbia una **percentuale di possesso superiore al 25%** del capitale sociale, è necessario preliminarmente verificare la presenza di eventuali **patti parasociali** o **accordi di voto** e poi, in caso di risposta affermativa, verificare se la percentuale maggiorata di possesso è detenuta da persona fisica o giuridica.

Se **nessun soggetto persona fisica** raggiunge direttamente o indirettamente il limite del 25% è necessario attenersi alla dichiarazione del legale rappresentante (che, come già detto, deve fornire al professionista **tutte le informazioni** necessarie e aggiornate "sotto la pro-

---

<sup>2</sup> Cfr. le "Risposte ai quesiti degli iscritti", aprile 2014, pubblicato nel sito istituzionale dell'Ordine, Sezione "Documenti - Attività professionale - Antiriciclaggio".

pria responsabilità”). Si precisa, tuttavia, che la Banca d’Italia, per gli intermediari finanziari (altra categoria professionale soggetta alle disposizioni in materia di antiriciclaggio, analogamente ai professionisti) ha precisato che “il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più **soggetti preposti all’amministrazione della società**, in considerazione dell’eventuale influenza esercitata da questi sulle decisioni riservate ai soci”<sup>3</sup>. Qualora la percentuale dei diritti di voto in misura superiore al 25% sia detenuta da **più soggetti**, devono essere “individuati” **tutti** coloro che posseggono una **partecipazione superiore** a detto limite.

### **Trust**

Nel caso in cui il cliente sia un *trust* o una fondazione, il **titolare effettivo** va individuato<sup>4</sup>:

a) nelle **persone fisiche beneficiarie** del 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust qualora i futuri beneficiari siano già stati determinati; qualora viceversa non risultino determinati, nella categoria di persone nel cui interesse è istituita o agisce la fondazione o il trust;

b) nella **persona o nelle persone che esercitano il controllo**, anche di fatto, sul 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust;

c) se diverso in **ciascun trustee del trust**, se già non identificato;

d) **eventualmente** in uno o più **soggetti preposti all’amministrazione**, in considerazione della eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni.

### **Attenzione**

L’identificazione e la verifica dell’identità del **titolare effettivo** è effettuata contestualmente all’identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i *trust* e soggetti giuridici analoghi, l’adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l’identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti o ottenere le informazioni in altro modo.

<b>Ottenere informazioni</b> sullo <b>scopo</b> e sulla <b>natura</b> prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<sup>3</sup> Allegato al provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013.

<sup>4</sup> V. le “Risposte ai quesiti degli iscritti”, aprile 2014, cit.


**Svolgere un controllo costante** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale

### *Attenzione*

Il **controllo costante** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute (art. 19, co. 1, lett. c). L'identificazione del **titolare effettivo** ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all'identificazione del cliente al momento dell'instaurazione del rapporto. Nel caso di **rapporto continuativo** il professionista, nel quadro del controllo costante, deve **periodicamente valutare** i dati in suo possesso (ad esempio visure, estratti di elenchi, registri, etc.) per verificare se il cliente stia eventualmente operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati, per rilevare le variazioni intervenute anche con riferimento al titolare effettivo ed aggiornare i dati registrati nel fascicolo della clientela o nell'Archivio Unico. I destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono, difatti, stabilire sulla base del rischio specifico tempistiche e frequenza dell'aggiornamento relativo ai dati ed alle informazioni acquisite ed alle relative verifiche<sup>5</sup>.

### **Casi in cui sorge l'obbligo di adeguata verifica**

L'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti, nello svolgimento della propria attività in forma individuale, associata o societaria è previsto nei **seguenti casi** (art. 16):



quando la prestazione professionale ha ad **oggetto** mezzi di pagamento, beni od utilità di **valore pari o superiore a 15.000 euro**

<sup>5</sup> V. le "Risposte ai quesiti degli iscritti", aprile 2014, cit.

*Attenzione*

- Il **compenso professionale** dovuto al professionista per la sua attività **non concorre** al superamento della soglia ai fini della qualificazione dell'operazione soggetta agli obblighi in parola<sup>6</sup>.
- **Ad esempio:** una Società conferisce ad un professionista l'incarico di impugnare una cartella di pagamento relativa ad una iscrizione a ruolo di euro 13.000, pattuendo un compenso di euro 5.000. Poiché il valore del compenso professionale non rileva, l'operazione non è soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela.



quando il professionista esegue **prestazioni professionali occasionali** che comportino la trasmissione o la **movimentazione di mezzi di pagamento** di importo pari o superiore a **15.000 euro**, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione **frazionata**.

**Ad esempio:** la **distribuzione di utili** ai soci effettuata tramite **prelievi periodici**, per corrispondere quanto deliberato dall'Assemblea, rappresenta un artificioso frazionamento di un trasferimento di denaro contante che, ai fini del limite di 15.000 euro, deve essere considerata un'operazione unica.




tutte le volte che l'operazione sia di **valore indeterminato o non determinabile**.

*Attenzione*

- Ai fini dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la **costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici** analoghi integra **in ogni caso** un'operazione di valore **non determinabile**.
- Nel caso in esame, l'obbligo di **adeguata verifica** del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria deve essere adempiuto anche dai **revisori contabili**.

---


<sup>6</sup> V. le "Risposte ai quesiti degli iscritti", aprile 2014, cit.



quando vi è **sospetto di riciclaggio** o di finanziamento del terrorismo, **indipendentemente** da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile.

### Attenzione

- Nel caso di operazioni “sospette”, il professionista è, inoltre, tenuto ad inviare una **segnalazione** ai sensi **dell’art. 41** del d.lgs. n. 231/2007 (v. *infra*).
- Tale disposizione precisa che il **sospetto è desunto** dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
- È un elemento di sospetto, in particolare, il **ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contanti**, anche se non in violazione dei limiti all’uso del contante (euro 1.000) e, in particolare, il prelievo o il versamento in contanti con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.
- Nel caso in esame, l’obbligo di **adeguata verifica** del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria deve essere adempiuto anche dai **revisori contabili**.



quando vi sono **dubbi** sulla veridicità o sull’adeguatezza dei **dati precedentemente ottenuti** ai fini dell’identificazione di un cliente.

- Nel caso in esame, l’obbligo di **adeguata verifica** del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria deve essere adempiuto anche dai **revisori contabili**.

### ***Operazioni escluse dall'obbligo di adeguata verifica***

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e gli obblighi di registrazione e conservazione non sussistono in relazione allo svolgimento:

- della mera attività di **redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni** derivanti da obblighi fiscali;
- degli adempimenti in materia di **amministrazione del personale**.

Inoltre, secondo i chiarimenti forniti dall'UIC (ora soppresso e sostituito dall'UIF), non rientrano nel campo applicativo della norma sull'adeguata verifica le attività relative alla partecipazione a **docenze**, convegni e simili.

L'art. 25, comma 6, del d.lgs. n. 231/2007 prevede che gli obblighi di adeguata verifica della clientela possono non essere applicati in relazione a determinati **contratti finanziari** già soggetti a determinati obblighi (ad esempio, **contratti di assicurazione-vita**, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro, **forme pensionistiche complementari**, ecc.).

I professionisti **non sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica** della clientela, salvo quando vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, se il cliente è: una **banca**, **Poste Italiane S.p.A.**, **istituti di moneta** elettronica o di pagamento, SIM, SGR, SICAV, imprese di **assicurazione**, agenti di **cambio**, società che svolgono il servizio di **riscossione dei tributi**, **intermediari** finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., i soggetti indicati negli artt. 111 e 112 del TUB, **enti creditizi** o finanziari comunitari soggetti alla direttiva sul riciclaggio e analoghi enti situati in Paesi extracomunitari, che impongano obblighi equivalenti a quelli previsti dalla predetta direttiva, **società quotate**, **pubbliche amministrazioni** o organismi che svolgono funzioni pubbliche.

In tali casi, il professionista è tenuto a raccogliere comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare dell'esenzione (ad esempio, ci si deve accertare se l'ente creditizio extracomunitario sia stabilito in un paese che impone obblighi equivalenti).


## 4. Esame del rischio

L'art. 20 del d.lgs. n. 231/2007 prevede che gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti **commisurandoli al rischio associato** al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.


I professionisti devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti e agli **ordini professionali** che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento si potrà fare riferimento ai criteri generali individuati dall'art. 20. La norma indica, quindi, i fattori da considerare per la valutazione del rischio di riciclaggio con riferimento ad informazioni connesse al cliente ed alla prestazione professionale.

La “**Commissione antiriciclaggio**” dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, tuttavia, precisa che al fine di personalizzare maggiormente le proprie procedure, si potrà ricorrere anche ad **altri elementi di valutazione**, eventualmente **personalizzati** dal professionista.



**con riferimento all'operazione,  
rapporto continuativo o  
prestazione professionale**



Sulla base degli elementi sopra indicati, la procedura di Studio dovrebbe assegnare un **indice**, espressione del rischio di riciclaggio, a cui corrisponde una frequenza differente di aggiornamento e di verifica dei dati. Le risultanze del controllo costante potranno eventualmente condurre all'individuazione di anomalie ed incongruenze che possono portare alla segnalazione delle operazioni sospette<sup>7</sup>. Inoltre, sulla base dell'esame del rischio, dovranno essere stabilite specifiche tempistiche e frequenza dell'aggiornamento relativo ai dati ed alle informazioni acquisite ed alle relative verifiche, relativamente a ciascun cliente.


## 5. Registrazione dei dati

I dati acquisiti in esito alla verifica della clientela devono essere **registrati e conservati** per essere resi disponibili per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terro-

---

<sup>7</sup> V. le "Risposte ai quesiti degli iscritti", aprile 2014, cit.


rismo o per corrispondenti analisi effettuate da qualsiasi altra Autorità competente. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione (previsti dall'art. 36 del d.lgs. n. 231/2007) i professionisti e i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili (per le società di revisione sono previste modalità diverse) sono tenuti ad istituire un “**archivio** formato e gestito a mezzo di strumenti **informatici**”. **In alternativa** all'archivio, i soggetti indicati possono istituire il “**registro della clientela a fini antiriciclaggio**” nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni, sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.



### Attenzione

Il **registro della clientela** è **numerato** progressivamente e **siglato** in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del **numero delle pagine** di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro **deve essere tenuto** in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

I professionisti devono registrare (e conservano per un periodo di dieci anni), le seguenti informazioni:



Le informazioni devono essere **registrate tempestivamente** e, comunque, non oltre il **30° giorno successivo** al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale. I dati e le informazioni registrate sono **utilizzabili ai fini fiscali** secondo le disposizioni vigenti. Gli obblighi di registrazione non si applicano nei casi in cui vige l'esonero dagli obblighi di adeguata verifica.

## **6. Conservazione dei dati**

I professionisti sono tenuti a **conservare** i documenti e le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

In particolare:

a) per quanto riguarda gli **obblighi di adeguata verifica** del cliente e del titolare effettivo, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti per un periodo di **10 anni** dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

b) per quanto riguarda le **operazioni**, i **rapporti continuativi** e le **prestazioni professionali**, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analogo efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari per un periodo di **10 anni dall'esecuzione** dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Come già detto, i dati sopra indicati devono essere conservati nell'**archivio informatico** o, in alternativa, nel **registro della clientela**. In tal caso, nel registro devono essere conservati i dati identificativi del cliente mentre la documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni, sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

## **7. Segnalazione delle operazioni sospette**

I soggetti obbligati sono tenuti ad inviare alla UIF (direttamente o tramite l'ordine professionale), una "**segnalazione di operazione sospetta**" quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli** per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 41 del d.lgs. n. 231/2007).

Il sospetto è desunto dalle **caratteristiche, entità, natura dell'operazione** o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della **capacità economi-**

ca e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

**Ad esempio**, è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a **operazioni in contante**, anche se al di sotto dei limiti prescritti (1.000 euro) e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati **indicatori di anomalia** “con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali”. Le segnalazioni devono essere effettuate **senza ritardo**, ove possibile **prima di eseguire l'operazione**, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Il comma 5 dell'art. 41 impone di **astenersi dal compiere l'operazione sospetta** “finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini”. Al fine di **tutelare il professionista**, è stabilito che le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi della citata disposizione **non costituiscono violazione** degli obblighi di segretezza, del **segreto professionale** o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo. L'art. 43 prevede che i professionisti devono **trasmettere la segnalazione direttamente alla UIF** ovvero agli **ordini professionali**, se individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia<sup>8</sup>. Gli ordini professionali abilitati, che ricevono la segnalazione di operazione sospetta, provvedono senza ritardo a trasmetterla integralmente alla UIF priva del nominativo del segnalante, che viene custodito presso l'ordine medesimo.

---

<sup>8</sup> Si veda:

- per il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, il D.M. 27 febbraio 2009;
- per il Consiglio nazionale del notariato, il D.M. 27 febbraio 2009;
- per il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il D.M. 4 maggio 2012.